



REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 107 in data 28.11.2006.
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 39 del 26.03.2007
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 29.04.2010
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 23.04.2013

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto e finalità	pag. 7
Art. 2 Sede delle adunanze	pag. 7
Art. 3 Interpretazione di questioni particolari	pag. 7
Art. 4 Maggioranza e minoranza	pag. 7

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5 Prima seduta del Consiglio	pag. 8
Art. 6 Convalida degli eletti	pag. 8
Art. 7 Durata in carica	pag. 8

Capo II – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Presidenza delle adunanze	pag. 9
Art. 9 Presidente – sostituzione	pag. 9
Art. 10 Compiti e poteri del Presidente	pag. 9

Capo III – I GRUPPI CONSILIARI

Art. 11 Costituzione Gruppi Consiliari	pag. 9
Art. 12 Denominazione dei Gruppi	pag. 10
Art. 13 Conferenza dei Capigruppo	pag. 10

Capo IV – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 14 Istituzione delle Commissioni	pag. 11
Art. 15 Costituzione e composizione delle Commissioni	pag. 11
Art. 16 Presidenza e convocazione delle Commissioni	pag. 11
Art. 17 Funzionamento	pag. 12
Art. 18 Funzioni delle Commissioni	pag. 12
Art. 19 Segretario delle Commissioni e verbali delle sedute	pag. 12
Art. 20 Pubblicità dei lavori	pag. 12

Capo V – COMMISSIONI SPECIALI

Art. 21 Commissioni d'indagine	pag. 13
Art. 22 Incarichi di studio	pag. 13

Capo VI – I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 23 Designazione e funzioni	pag. 14
---------------------------------	---------

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - DIRITTI

Art. 24 Riserva di legge	pag. 14
Art. 25 Diritto all'esercizio del mandato elettivo	pag. 14
Art. 26 Diritto d'iniziativa	pag. 14
Art. 27 Diritto di presentazione interrogazioni, interpellanze, mozioni	pag. 15
Art. 28 Modalità di presentazione e trattazione di interrogazioni interpellanze, mozioni	pag. 15
Art. 29 Gli ordini del giorno	pag. 16
Art. 30 Richiesta di convocazione del Consiglio	pag. 16
Art. 31 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag. 17

CAPO II – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 32 Diritto di esercizio del mandato elettivo	pag. 18
Art. 33 Divieto di mandato imperativo	pag. 18
Art. 34 Partecipazione alle adunanze	pag. 18
Art. 35 Obbligo di astensione	pag. 18
Art. 36 Responsabilità personale-esonero	pag. 19

CAPO III – NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 37 Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali – divieti	pag. 19
Art. 38 Funzioni rappresentative	pag. 19
Art. 39 Deleghe del Sindaco	pag. 19

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art. 40 Competenza	pag. 20
Art. 41 Avviso di convocazione	pag. 20
Art. 42 Ordine del giorno	pag. 21
Art. 43 Avviso di convocazione – consegna – modalità	pag. 21
Art. 44 Avviso di convocazione – consegna – termini	pag. 22
Art. 45 Ordine del giorno – pubblicazione – diffusione	pag. 22
Art. 46 Deposito degli atti	pag. 22
Art. 47 Adunanze di prima convocazione	pag. 23
Art. 48 Adunanze di seconda convocazione	pag. 23
Art. 49 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere	pag. 24

CAPO II – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 50 Adunanze pubbliche	pag. 25
Art. 51 Adunanze segrete	pag. 25
Art. 52 Adunanze "aperte"	pag. 25

CAPO III – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 53 Comportamento dei Consiglieri	pag. 26
Art. 54 Ammissione di funzionari in aula	pag. 26
Art. 55 Comportamento del pubblico	pag. 26

CAPO IV – ORDINE DEI LAVORI

Art. 56 Apertura della seduta e ordine dei lavori	pag. 27
Art. 57 Ordine dei lavori	pag. 27
Art. 58 Norme per la discussione	pag. 27
Art. 59 Questione pregiudiziale o sospensiva	pag. 28
Art. 60 Fatto personale	pag. 28
Art. 61 Chiusura della discussione – dichiarazione di voto	pag. 29

CAPO V – IL VERBALE DELL’ADUNANZA

Art. 62 Il verbale	pag. 29
Art. 63 Verbale – deposito – rettifiche – approvazione	pag. 30

CAPO VI – LE VOTAZIONI

Art. 64 Modalità generali	pag. 30
Art. 65 Votazioni in forma palese	pag. 31
Art. 66 Votazione per appello nominale	pag. 31
Art. 67 Votazioni segrete	pag. 31
Art. 68 Esito delle votazioni	pag. 32
Art. 69 Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 33

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 Entrata in vigore e diffusione	pag. 33
--	---------

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio Comunale.

Art. 2

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono di norma in una sala appositamente predisposta presso la sede comunale.
2. Il Sindaco per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze può disporre che le sedute consiliari avvengano presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. In tutte le sale di riunione del Consiglio e delle sue articolazioni organizzative, nonché nelle aree attigue alle stesse e negli spazi dedicati al pubblico è fatto divieto di fumare.
4. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Veneto; le tre bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del comune.

Art. 3

Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentino situazioni, questioni o temi che non siano disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non abbiano riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario Generale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 4

Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco e dei Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per

minoranza devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entri dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, sotto la presidenza del Sindaco medesimo, entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.
3. Il Segretario Generale, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica all'interessato la qualità di Consigliere anziano, in base ai dati ufficiali.
4. L'anzianità dei Consiglieri è determinata, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, sulla base della cifra individuale riportata nella consultazione elettorale e, in caso di parità, dall'età.

Art. 6

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7

Durata in carica

1. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.

Art. 9

Presidente – sostituzione

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio. Nel caso in cui anche il vice Sindaco non sia presente, la sostituzione verrà effettuata dall'Assessore più anziano ed in subordine dal consigliere più anziano.
2. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 10

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 11

Costituzione Gruppi Consiliari

1. Tutti i consiglieri comunali eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppo Consiliare. Se una lista concorrente alle elezioni ha conseguito un solo seggio in Consiglio, il Consigliere eletto in tale lista viene considerato Gruppo a tutti gli effetti.
2. Ogni gruppo deve designare il proprio capogruppo e comunicarlo al Consiglio Comunale, che prende atto con provvedimento formale, nella seduta successiva a quella di convalida.
3. Possono essere costituiti nuovi Gruppi Consiliari formati almeno da 2 (due) Consiglieri staccatisi dai gruppi di originaria appartenenza.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione per iscritto a Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno un capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati, nella prima seduta consiliare utile.
6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale la comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

Art. 12

Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i componenti del gruppo e in tale evenienza il Sindaco comunica la variazione nella 1^a seduta consiliare utile.
2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 13

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è un Organo consultivo del Sindaco; essa è un organismo politico che tratta di problematiche significative e attuali di politica locale e non.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato; è composta da tutti i Capigruppo Consiliari e la riunione è valida quando è presente la metà dei Capigruppo ed il Sindaco o loro delegati.
3. In caso di assenza o impedimento i Capigruppo hanno facoltà di delegare la partecipazione ad altro Consigliere del proprio gruppo.
4. Le riunioni della Conferenza si tengono di norma con cadenza mensile. La Conferenza potrà, altresì, riunirsi nell'imminenza della convocazione del Consiglio Comunale ed ogniqualvolta il Sindaco lo ritenga necessario su materie di carattere programmatico e generale.
5. La Conferenza dei Capigruppo può contribuire a determinare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, il loro aggiornamento ed ogni altro argomento proposto dal Sindaco attinente all'organizzazione dei lavori del Consiglio che non sia già definito dal presente regolamento.
6. Il Consiglio Comunale può incaricare la Conferenza dei Capigruppo di formulare pareri e/o proposte su specifiche materie al fine di rendere più funzionali i lavori del Consiglio stesso.
7. Ai fini della applicazione delle norme di cui al Capo IV del Titolo III del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle Commissioni consiliari permanenti.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.14

Istituzione delle Commissioni

1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio Comunale potrà avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo, delle Commissioni consiliari; a tal fine il Consiglio potrà provvedere alla costituzione delle seguenti commissioni:
 - a) commissioni consultive permanenti, competenti ad esprimere pareri sugli affari concernenti i diversi settori dell'attività dell'Ente ciascuna per le materie ad essa demandate;
 - b) commissioni speciali di studio, competenti limitatamente ad un esame specifico o approfondito su argomenti che comunque interessino il Comune;
 - c) commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale e degli enti e aziende dipendenti dal Comune.

Art. 15

Costituzione e composizione delle Commissioni

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - a) Prima Commissione Consiliare: Servizi ed Assistenza Sociale
 - b) Seconda Commissione Consiliare: Lavori Pubblici /Urbanistica
 - c) Terza Commissione Consiliare: Affari Generali
2. Le Commissioni sono composte da cinque Consiglieri comunali assicurando la presenza di almeno un Consigliere per gruppo.
3. La nomina delle Commissioni deve essere effettuata nella prima o nella seconda adunanza successiva a quella della convalida degli eletti e avviene per scrutinio palese su designazione dei membri da parte dei capigruppo consiliari.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il capo del gruppo consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Art. 16

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente

decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio. Della convocazione è inviata copia al Sindaco e all'Assessore di riferimento entro lo stesso termine.

Art. 17

Funzionamento

1. La riunione della commissione è valida quando siano presenti almeno tre componenti della medesima.
2. Nel caso in cui le riunioni delle commissioni consiliari, formalmente convocate, dovessero andare deserte, gli argomenti non trattati saranno sottoposti all'esame del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

Art. 18

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse siano rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle Commissioni.
2. Le Commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 19

Segretario delle Commissioni e verbali delle sedute

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile del Settore (o suo designato) competente per l'argomento in discussione. Ove non fosse necessaria la presenza del dipendente durante una riunione della Commissione, può essere incaricato di dette funzioni un membro della Commissione a ciò designato dal Presidente.
2. Spetta al Segretario organizzare il recapito degli avvisi di convocazione e la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione, se questi siano in possesso degli uffici, nonché la redazione del verbale della seduta.
3. I verbali della seduta contengono l'indicazione dei presenti e di chi presiede la seduta, l'indicazione del segretario che assiste e le decisioni relative ad ogni singolo punto iscritto all'ordine del giorno e la sintesi del dibattito. Saranno riportate a verbale, se richiesto, le dichiarazioni dei Consiglieri nonché le dichiarazioni di voto.
4. Copia dei verbali delle riunioni delle commissioni vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, per la consultazione da parte di tutti i Consiglieri.

Art. 20

Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l'Aula consiliare.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 21

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei propri membri, o su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente fra i consiglieri appartenenti alle minoranze..
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere più giovane per età.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle determinazioni che essa dovrà adottare.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 22

Incarichi di studio

1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio periodicamente, sull'avanzamento dei lavori sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 23

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

DIRITTI

Art.24

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 25

Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i Consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalle legge.

Art. 26

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale. Il diritto di iniziativa viene esercitato sotto forma di proposta di deliberazione, la quale è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri previsti dalla legge.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la

trasmette al competente Settore per l'istruttoria di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, e ne informa la Giunta. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, o non vi sia la relativa copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente. Le proposte dovranno pervenire nei 15 (quindici) giorni antecedenti la seduta del Consiglio Comunale.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco, entro il terzo giorno precedente quello dell'adunanza. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Art. 27

Diritto di presentazione interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Vanno trattate nella parte iniziale della seduta nel rispetto dei limiti di tempo fissati dal presente regolamento.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda orale se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta o se la Giunta e il Sindaco abbiano intenzione di assumere una decisione su un fatto specifico.
3. L'interpellanza consiste in un quesito scritto rivolto al Sindaco o alla Giunta circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi o meno determinati provvedimenti.
4. La mozione consiste in una proposta scritta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune.
5. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta la questione dibattuta o col quale si intenda procedere alla votazione. E' presentata nel corso dell'adunanza da uno o più consiglieri e sulla sua ammissibilità si pronuncia il Sindaco.

Art. 28

Modalità di presentazione e trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Le interpellanze devono essere formulate per iscritto e dovranno essere inserite nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile. Possono essere presentate anche durante la seduta del Consiglio Comunale. A richiesta dell'interessato, la risposta potrà essere in forma scritta.
2. Nel caso in cui l'interrogazione o l'interpellanza sia presentata durante la seduta, il Sindaco, o per esso l'assessore preposto alla materia, potrà rispondere immediatamente o dichiarare di differire la risposta nella seduta successiva. La risposta potrà essere data anche per iscritto.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto e dovrà essere inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile. Essa comporta l'adozione di un voto deliberativo.
4. Allo svolgimento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, il Consiglio Comunale dedicherà i primi sessanta minuti di ogni seduta, subito dopo le comunicazioni del Sindaco. Nell'ordine di trattazione si succederanno le interrogazioni, le interpellanze nell'ordine

cronologico di presentazione e quelle relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. Qualora nel predetto tempo stabilito non si fosse esaurita la trattazione di tutte le interpellanze/interrogazioni, sulle modalità di proseguimento si esprimerà il Consiglio Comunale con votazione palese.

5. Se il consigliere proponente non fosse presente al momento della discussione della sua interpellanza, la stessa si rinvia alla seduta successiva. Nel caso in cui il consigliere fosse ancora assente, l'interpellanza si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
6. Le interpellanze sono lette al Consiglio dal proponente o dal primo firmatario. La risposta è data dal Sindaco o demandata all'Assessore competente e deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti. Può replicare ad essa solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore competente.
7. Nel caso che l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli Equilibri di Bilancio non viene iscritta all'Ordine del Giorno la trattazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.
9. E' riservata all'interpellante non soddisfatto la facoltà di presentare una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione. La mozione che il Consigliere presenta dopo una interpellanza, viene inserita nell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Art. 29

Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali, o internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.
2. Sono presentati per iscritto al Sindaco nei termini necessari alla loro iscrizione tra i lavori del primo Consiglio Comunale utile e sono trattati in seduta pubblica dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.
3. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o un assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
4. La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite di un'ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta per comunicazioni, interrogazioni ed interpellanze.
5. Il Consiglio stabilisce le forme di pubblicità da dare agli ordini del giorno approvati.

Art. 30

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Nel caso in cui venga proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni o l'adozione di mozioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 26 del presente regolamento.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 31

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali, con richiesta nella quale dichiarano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti i documenti, di tutte le notizie e le informazioni in possesso del comune, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
4. Il rilascio delle copie avviene entro cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
5. L'ufficio preposto, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
6. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
7. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitati al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

CAPO II

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 32

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.,U. 18 agosto 2000n. 267.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.
4. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché ad eventuali altre indennità stabilite dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti che hanno rilevanza nazionale.

Art. 33

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di espressione e di voto.

Art. 34

Partecipazione alle adunanze

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni, siano esse ordinarie o straordinarie per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificate delle assenze, nonché a fornire comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificate presentate da parte del consigliere interessato.
2. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 35

Obbligo di astensione

1. Nell'ipotesi in cui un argomento messo all'ordine del giorno del Consiglio investa un interesse proprio o di parenti o di affini entro il quarto grado dello stesso Amministratore, egli

deve astenersi allontanandosi dall'aula non potendo partecipare né alla discussione né alla votazione. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
3. Gli Amministratori obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 36

Responsabilità personale- esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente all'adunanza.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

CAPO III

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 37

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali – divieti

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Quando stabilito che la nomina avviene per l'elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
3. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per assicurare condizioni di pari opportunità.

Art. 38 (Facoltativo)

Funzioni rappresentative

1. In caso di cerimonie, celebrazioni e manifestazioni, la partecipazione dell'Amministrazione Comunale potrà avvenire con la presenza di consiglieri delegati appositamente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale e su designazione dei Capi Gruppo.

Art. 39

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può conferire deleghe per le funzioni previste dall'art. 14 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, ad un Consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni nelle eventuali Frazioni. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.
2. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la limitazione dell'ambito territoriale nel quale il Consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto,

per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 40

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal Vice Sindaco.
2. In conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n. 287, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 41

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali ed eventuali Assessori esterni a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal Vice Sindaco.

Art. 42
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 53. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 43
Avviso di convocazione – consegna – modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, a mezzo di un Messo comunale.
2. Il Messo rimette alla Segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco – ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del Messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri comunali possono altresì formalmente autorizzare modalità sostitutive per la consegna delle convocazioni quali l'invio tramite fax o posta elettronica certificata (pec) da parte della Segreteria Comunale, nonché ulteriori domiciliazioni presso altri residenti o domiciliati nel territorio comunale. Nel solo caso in cui non sia possibile procedere alla consegna dell'avviso secondo le modalità sin qui indicate, la convocazione si intende regolarmente consegnata mediante deposito della stessa presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, previo recapito nella cassetta postale del relativo avviso.
4. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
5. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo

di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 44

Avviso di convocazione – consegna – termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono esclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti all'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione viene sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 45

Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune e in vari luoghi pubblici rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito ai Revisori dei Conti.
4. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio.

Art. 46

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno quattro giorni prima della riunione, ivi ricomprendendovi il giorno dell'adunanza con esclusione del sabato e dei giorni festivi ricorrenti per calendario. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno un giorno

prima della riunione. L'orario di consultazione coincide con l'orario di apertura degli uffici comunali.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
3. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
4. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta ai Consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.

Art. 47

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a trenta minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 48

Adunanze di seconda convocazione

1. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno 6 (sei) componenti il Consiglio. Nel computo dei presenti è compreso il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei Consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione revisionale;
 - il rendiconto della gestione;
 - lo statuto e relative modifiche;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - i piani urbanistici e le relative varianti;
 - l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dai Revisori dei Conti;
 - l'approvazione di convenzioni e consorzi con altri Enti locali;
 - l'approvazione del piano delle opere pubbliche.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 46 intitolato "Avviso di convocazione- consegna – termini".
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente terzo comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
9. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 49

Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'Assessore non Consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO II

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 50

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 51

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita gli Amministratori a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i soli Amministratori ed il Segretario Comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 52

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 53

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente e al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
8. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o ingiuriose, il Presidente lo richiama, nominandolo. Se il Consigliere persiste nella trasgressione il Presidente gli interdice la parola, fino alla conclusione dell'argomento.
9. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 54

Ammissione di funzionari in aula

1. Il Presidente, se ciò sia necessario per un più approfondito dibattito sull'argomento posto all'ordine del giorno, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 55

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espressi dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia locale.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula, solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona l'aula dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

CAPO IV

ORDINE DEI LAVORI

Art. 56

Apertura della seduta e ordine dei lavori

1. Esperite le formalità relative all'appello nominale e constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina, scegliendoli tra i Consiglieri, tre scrutatori di cui almeno uno apparterrà ai gruppi di minoranza.
2. Gli scrutatori assistono il Presidente nello spoglio dei voti e con lui accertano il risultato della votazione.
3. Esperite le formalità di cui ai commi precedenti, il Presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
4. Sulla globalità delle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 57

Ordine dei lavori

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, sentito un intervento a favore e uno contro.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
4. Il Consiglio può essere comunque chiamato a deliberare su ordini del giorno presentati all'apertura dei lavori consiliari, qualora tali ordini del giorno attengano a fatti intervenuti successivamente alla convocazione del Consiglio stesso.

Art. 58

Norme per la discussione

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di richiesta.
2. Se nessun Consigliere domanda la parola, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere capo gruppo (o altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco e del relatore.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta per non più di cinque minuti ciascuno.
5. I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle modifiche allo statuto comunale, al bilancio di previsione, al conto consuntivo, ai piani urbanistici e loro varianti e ai regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
6. Il Presidente e il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
7. E' consentita su richiesta di un capogruppo, e previa approvazione da parte del Consiglio comunale, la sospensione della seduta per un breve periodo, comunque non superiore a trenta minuti.

Art. 59

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.
4. Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata per iscritto e da non meno di tre Consiglieri.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
6. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
7. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 60

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.
5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.
6. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

7. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio una commissione composta da tre membri che indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa.
8. La Commissione riferisce, per iscritto, entro il termine assegnatole.
9. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 61

Chiusura della discussione – dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dopo la sua replica o quella del relatore e le contropliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.
3. Sulla proposta di chiusura della discussione, che comunque può essere presentata quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, possono intervenire solo due Consiglieri, uno a favore e uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone ai voti la proposta.
4. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un Consigliere per ogni gruppo e per un tempo massimo di cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, questi hanno diritto di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono comunque essere contenuti nei cinque minuti.
5. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

CAPO V

ILVERBALE DELL'ADUNANZA

Art. 62

Il verbale

1. Il verbale dell'adunanza costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare, riporta i punti principali della discussione, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che concorrono a determinare la decisione, il dispositivo della deliberazione, il numero e il nome dei Consiglieri che votano contro alle singole proposte o che si astengono dalla votazione.
2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo, per sintesi, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario seduta stante.
3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
4. Il verbale deve anche indicare se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia stata effettuata a scrutinio segreto e deve essere redatto in modo da contenere la sintesi della discussione senza scendere in particolari che possano nuocere alle persone.
5. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 63

Verbale – deposito – rettifiche – approvazione

1. L'approvazione del verbale è posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva a quella cui il verbale si riferisce.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale viene posto in votazione.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

CAPO VI

LE VOTAZIONI

Art. 64

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalle legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi.
 - c) I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono esclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscenza su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 65

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o dell'astensione.

Art. 66

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando sia prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 67

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

- b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca e nulla sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, prima dell'effettuazione della votazione stessa, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 68

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione "non approvata" alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 69

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70

Entrata in vigore e diffusione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neo-eletti in occasione della notifica della elezione.
4. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.